



COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera Numero 155 del 14/12/2017

ORIGINALE

Oggetto : MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIGINE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **QUATTORDICI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Costi Maria** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Vice Segretario Generale Dott.ssa Ori Gloria**.

Intervengono i Signori

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
COSTI MARIA	Sindaco	x
VASTOLA ANTONIETTA	Vice Sindaco	x
PAGLIANI ARMANDO	Assessore	x
AGATI MARIO NATALINO	Assessore	x
BIZZINI CORRADO	Assessore	x
BARTOLI GIORGIA	Assessore	x
SARRACINO SIMONA	Assessore	x

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIGINE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R.5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore ad Attività Produttive e Startup, Lavoro e Formazione, Patrimonio e Partecipate Corrado Bizzini, illustrativa della seguente proposta di deliberazione:

<<VISTE:

- la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n. 5 “Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate”, modificata – a far tempo dal 12 novembre 2016, dall’art. 48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n. 18;
- la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 831 del 12/06/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall’art. 48 L.R. 18/16)”;

RILEVATO che l’art.6 della L.R.5/2013 prevede:

- comma 2-bis. “Sono vietati l’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, comma 3-ter e 6d ella presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

- comma 2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

- comma 2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell’impatto dell’installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.”

ATTESO che il divieto previsto dall’art. 6 comma 2-bis, della L.R. suddetta, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;

DATO ATTO, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n. 831/2017 sopracitata prevede, all’Allegato 1:

“MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l’individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che detengono

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.”

DATO ALTRESÌ ATTO che la delibera della G.R.E.R. n. 831/2017 è stata pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n. 165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 26/10/2017 con la quale è stata adottata la variante n. 4 al RUE pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione il 15/11/2017, nell'ambito della quale sono stati individuati i criteri urbanistici ed edilizi per l'insediamento delle sale gioco, sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, recependo le indicazioni della normativa regionale e confermando i luoghi sensibili come descritti al comma 2 bis dell'art. 6 della LR 5/2013;

DATO ATTO quindi che il presente atto relativo alla mappatura dei luoghi sensibili ha carattere tecnico ricognitivo;

VISTE le planimetrie predisposte dal servizio Attività Produttive e Commercio, acquisite agli atti al prot. n. 30752 del 14/12/2017, e allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L’asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell’infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all’assolvimento dell’obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall’obbligo scolastico, l’Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

Luoghi di culto - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.

Impianti sportivi - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/ adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."

DATO ATTO che, in data 30/11/2017, si è provveduto a richiedere ai Comuni confinanti con il nostro territorio, l'elenco dei luoghi sensibili ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri dal confine, con le lettere seguenti:

- prot. n. 29454 al Comune di Maranello;
- prot. n. 29453 al Comune di Fiorano Modenese;
- prot. n. 29452 al Comune di Castelnuovo Rangone;
- prot. n. 29451 al Comune di Modena;
- prot. n. 29448 al Comune di Sassuolo;
- prot. n. 29447 al Comune di Rubiera;

VISTE:

- la Deliberazione C.C. n. 124 del 22/12/2016 relativa ad "Approvazione Documento Unico di programmazione (DUP) 2017/2019";
- la Deliberazione C.C. n. 129 del 22/12/2016 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017 e relativi allegati";
- la Deliberazione G.C. n. 193 del 29/12/2016 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 - Parte finanziaria del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio srl";
- la Deliberazione di G.C. n. 23 del 02/03/2017 avente ad oggetto: " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione parte obiettivi e del Piano della performance del Comune di Formigine e della Formigine Patrimonio S.r.l per l'esercizio 2017";
- la deliberazione di C.C. n. 54 del 29/06/2017, esecutiva, avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019 (art. 193 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni)";
- la deliberazione di G.C. n. 86 del 06/07/2017, esecutiva, di variazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2017 - parte finanziaria e parte obiettivi;
- la deliberazione di C.C. n. 97 del 30/11/2017 di approvazione della variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019;

DATO ATTO che:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 3, e in ordine alla regolarità contabile del Dirigente dell'Area 2, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- essendo assente il Segretario Generale, le funzioni sono svolte dal Vice Segretario ai sensi dell'art. 13, co. 1, dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

1) in applicazione dell'articolo 6, comma 2 bis, della LR 5/2013 e secondo quanto previsto dalla DGRER n. 831/2017 “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” di approvare la mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Formigine, acquisita agli atti al prot. n. 30752 del 14/12/2017 e costituita da:

- elenco dei luoghi sensibili;
- elaborati planimetrici (planimetria CTR) con localizzazione dei luoghi sensibili costituiti da:
Tavola 1: territorio di Formigine (eccezione fatta per area Est);
Tavola 2: territorio di Formigine Est;
Tavola 3: territorio di Casinalbo;
Tavola 4: territorio di Corlo;
Tavola 5: territorio di Magreta;
Tavola 6: territorio di Tabina e Colombarone;
Tavola 7: territorio di Ubersetto e Colombo;
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che si provvederà annualmente all’aggiornamento della mappatura di cui sopra;

3) di dare atto che ai fini dell’individuazione delle sale giochi, sale scommesse, esercizi diversi autorizzati ai sensi degli articolo 86 e 88 del TULPS, che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, saranno acquisite le mappature approvate dai Comuni confinanti con il territorio comunale;

4) di dare atto che i Servizi competenti provvederanno agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.>>

Con votazione palese,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA AD UNANIMITÀ’.

Indi, con successiva palese unanime votazione, **si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile**, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Costi Maria

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Ori Gloria

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente
